



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. F
, sciogliendo la riserva precedentemente assunta all'esito
dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 29.11.2023,
letti ed esaminati gli atti di causa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. **R.G. 2653 / 2022** promosso

da

1. S , nata in Brasile il ;
2. V , nato in Brasile il ;

entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in
Pontassieve (FI) alla Via Mascagni n. 11, presso lo studio dell'Avv. Sa-
ra Brazzini, che li rappresenta e difende giuste procure speciali versate
in atti;

- parti ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

- parte resistente non costituita -

con l'intervento Ex Lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana





FATTO E DIRITTO

1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. **T** (conosciuto in Brasile anche come M

nato il **nel Comune di**

, il quale emigrava in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n. 000.3 rilasciato, in data , dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile.

A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: *“Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”*.

Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita





del padre, della madre o, in ultima *ratio*, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "*Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "*stato di cittadinanza italiana*".

Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. T

, città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documentazione versta in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o co-





munque a richiedere il riconoscimento dello *status* all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Tuttavia, gli odierni istanti hanno dato prova della dimostrata difficoltà ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministrativa, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari.

In particolare, deducevano l'impossibilità materiale ad intraprendere rapporti telefonici con il Consolato Generale d'Italia a Rio De Janeiro (Brasile) e pertanto la riscontrata difficoltà a portare a compimento la procedura di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il sistema di prenotazione dell'appuntamento per il tramite della videochiamata on line. Ed invero, la documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione sia strutturato in maniera tale da non rendere, in concreto, possibile l'esame delle relative istanze in tempi ragionevolmente congrui.

Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale; tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi,





anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.

4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello *status civitatis* di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato





al quale questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo *ius sanguinis*, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello *status civitatis* italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: *“secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”*

Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino per nascita, sig. **T** , nato il _____ nel Comune di _____, era emigrato in Brasile senza





mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione n. 000.3 rilasciato, in data _____, dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discendenti.

In proposito, corre l'obbligo di ricordare come con il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889, il Governo provvisorio brasiliano decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in Brasile alla data del 15 novembre di quell'anno, salva espressa dichiarazione in senso contrario, da rendersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Detta norma deve essere posta in correlazione con l'art.11 del Codice civile del 1865, vigente all'epoca che difatti prevedeva che la cittadinanza venisse persa *"da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero"*. Tuttavia, l'acquisto della cittadinanza straniera non implicava e non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana se ciò non sia avvenuto spontaneamente o se si sia verificato senza il concorso della volontà dell'interessato o se non sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Ed infatti, lo stato di cittadino è un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile che può perdersi solo per rinuncia. Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza non può discendere l'automatica perdita della stessa. In tal senso, la questione era stata affrontata e risolta, già all'epoca, dalla Corte di Cassazione di Napoli: *"il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinuncia alla nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandono"*





nare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova. Né contraddice a cotesta teoria la possibilità di aversi nel medesimo tempo una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al Codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte" (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907, cit.). Successivamente, in linea di continuità con il Codice civile del 1865, la Part.8 della L.555/1912 aveva ulteriormente posto in evidenza come l'acquisto o la perdita della cittadinanza fossero conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato.

Da quanto sopra dedotto si evince che l'automatismo previsto nel Decreto di Grande Naturalizzazione promulgato nel 1889 in Brasile non potesse avere alcun effetto rispetto alla legge italiana e non potesse determinare, in mancanza di un atto positivo ed espresso di rinuncia del cittadino italiano, la perdita della cittadinanza italiana.

Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.

In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge





n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero. A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, *status* che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.

In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del Ministero dell'Interno, dei provvedimenti conseguenti.

5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della materia, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- **DICHIARA** la contumacia del resistente Ministero dell'Interno;

- **DICHIARA** che i ricorrenti:

1. **S** , nata in Brasile il ;

2. **V** , nato in Brasile il ;

sono cittadini italiani *iure sanguinis* dalla nascita;

- **ORDINA** per l'effetto al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di , ovvero





ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

- **DICHIARA** le spese di lite integralmente compensate;
- **MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 27.03.2024

Il Giudice
dott. F

